

COMUNE DI SAN PIETRO APOSTOLO  
Provincia di Catanzaro

\*\*\*\*\*

# REGOLAMENTO DEI PASSI CARRABILI

(Artt. 22, 26 e 27 del C.d.S. - art. 46 del relativo Regolamento di esecuzione)

\*\*\*\*\*

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 11.06.03

\*\*\*\*\*

- Art. 1 *Contenuto del Regolamento*
- Art. 2 *Definizione di passo Carrabile*
- Art. 3 *Autorizzazione alla costruzione*
- Art. 4 *Procedimento*
- Art. 5 *Ufficio comunale competente*
- Art. 6 *Diniego dell'autorizzazione*
- Art. 7 *Formalità del provvedimento di autorizzazione*
- Art. 8 *Oneri a carico del richiedente*
- Art. 9 *Inapplicabilità del tributo*
- Art. 10 *Passo carrabile di accesso a più proprietà*
- Art. 11 *Riconoscimento del passo carrabile*
- Art. 12 *Sanzioni*
- Art. 13 *Entrata in vigore*

## **Art. 1 – Contenuto del regolamento.**

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di passi carrabili ad integrazione ed esecuzione della normativa prevista dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

## **Art. 2 – Definizione di passo carrabile.**

Si definisce passo carrabile l'accesso ad un'area laterale alla strada idonea allo stazionamento di uno o più veicoli, ed è costituito da una interruzione dei marciapiedi, o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

## **Art. 3 – Autorizzazione alla costruzione.**

Sulle strade di proprietà comunale senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.

I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nelle rispettive concessioni edilizie.

I passi carrabili esistenti alla entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto della vigente normativa edilizia ed urbanistica nonché del Codice della Strada e relativo Regolamento d'esecuzione.

## **Art. 4 – Procedimento**

Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere presentate personalmente dal richiedente. Può altresì essere consegnata da altra persona purché delegata dall'interessato per iscritto (in carta semplice) per ottenere la concessione e munita di copia di un documento d'identità in corso di validità del delegante.

Nella domanda, resa in forma di autocertificazione ai sensi della legge n. 15/68, devono essere indicate le generalità del proprietario richiedente, il codice fiscale, la sua residenza e il domicilio, i dati catastali dell'immobile servito dal passo carrabile e l'esplicita dichiarazione relativamente alle dimensioni del passo carrabile ed alle distanze dalla prossima intersezione stradale.

Le istanze degli interessati, complete in ogni parte e corredate dagli allegati richiesti, verranno esaminate e decise nel termine 90 gg solo per il primo anno di applicazione; in seguito verranno esitate nel termine di 30 gg. dalla presentazione.

### **Art. 5 – Ufficio comunale competente**

Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 è l'ufficio tecnico che vi provvede sentito il parere della Polizia Municipale e dell'ufficio tributi.

### **Art. 6 – Diniego dell'autorizzazione.**

Il Comune può negare l'autorizzazione ai passi carrabili quando ciò comporti pregiudizio per la sicurezza e le fluidità della circolazione stradale, ovvero per motivi di pubblico interesse.

In caso di diniego l'ufficio competente effettuerà apposita comunicazione indicandone i motivi.

### **Art. 7 – Formalità del provvedimento di autorizzazione.**

All'atto del rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà presentare una marca da bollo da Euro 10,33 (da applicare sull'autorizzazione) e la ricevuta del versamento di Euro 11,70 (costo del cartello) effettuato sul c/c n. 13143888 intestato al Comune di San Pietro Apostolo.

Il provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo previste dal codice della strada e dal regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada; la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29; gli estremi dell'avvenuto pagamento della tassa di cui al successivo art. 8.

L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

### **Art. 8 – Oneri a carico del richiedente**

Ogni passo carrabile è assoggettato alla relativa tassa per l'occupazione del suolo pubblico secondo le normative vigenti in materia.

L'entità del canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terrazzo al quale si da accesso (arrotondata all'unità superiore della cifra contenente decimali), per la profondità di un metro convenzionale, per il canone al mq considerando, per il totale, soltanto i due decimali dopo la virgola e arrotondando all'unità inferiore se il decimale che segue è inferiore a 5 e all'unità superiore se il decimale è uguale o superiore a 5.

Il primo pagamento del canone deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, mediante versamento sul c/c postale nr. 13143888

intestato al Comune di San Pietro Apostolo. Per gli anni successivi la scadenza corrisponde al 28 febbraio.

### **Art. 9 – Inapplicabilità del tributo**

La tassa di occupazione di spazi ad aree pubbliche, di cui al punto precedente, non si applica:

- in presenza di "accessi a raso" cioè di portoni, cancelli o accessi che per il mancare la strada di marciapiedi si aprono direttamente sulla via e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
- per gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

### **Art. 10 – Passo carrabile di accesso a più proprietà.**

In caso di diversi fondi o proprietà immobiliari che si servono di un unico passo carrabile, la tassa è dovuta in solido dai rispettivi proprietari, salvo ripartizione fra i proprietari medesimi in rapporto proporzionale all'unità che dall'uso del passo riceve ciascuno di essi.

### **Art. 11 – Riconoscimento del passo carrabile**

Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa.

Il segnale in questione deve indicare il numero e la data della autorizzazione ed è fornito dal competente ufficio comunale al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a titolo di rimborso-spese di cui all'art. 7 da aggiornarsi ogni anno con delibera della Giunta Comunale.

### **Art. 12 – Sanzioni**

Tutti coloro che realizzano o mantengono passi carrabili senza la preventiva autorizzazione sono assoggettati alle specifiche sanzioni previste dall'art. 22 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di violazione delle altre prescrizioni contenute nel presente regolamento, e nel provvedimento autorizzatorio, i titolari delle autorizzazioni sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 Bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

**Art. 13 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alle approvazioni e pubblicazioni di legge.